



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL
SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)

ALESSANDRA LA FRATTA

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE
CONCORSUALI SUL SOVRA INDEBITAMENTO

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL
74123 - TARANTO
ITALY
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT
TELEFONO: + 39 099 372382
FAX: + 39 099 7340595
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG

Alessandra Lafratta

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI SUL SOVRAINDEBITAMENTO

ABSTRACT

Il lavoro indaga l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina sul sovraindebitamento del debitore "non fallibile" tenendo conto delle tre versioni succedutesi dal 2011 a fine 2012.

Si analizza l'ambito soggettivo di applicazione dell'ultima versione della disciplina (l. n. 3/2012, modificata dal d.l. 179/2012) – articolata in tre procedure, espressamente definite «concorsuali»: due generali (una di risoluzione negoziata, l'altra liquidatoria) e una speciale, dedicata al consumatore (basata su un piano unilaterale, omologato dal tribunale). In ragione dell'ambito di applicazione residuale – comune presupposto delle tre procedure è di essere accessibile solo ai soggetti esclusi dalle vigenti procedure concorsuali – si analizzeranno le figure: a) del debitore (persona fisica o ente) propriamente detto «civile», che non svolge attività d'impresa, ma può svolgere attività professionale; b) debitore «imprenditore» che non può accedere alle procedure concorsuali contemplate dalla legge fallimentare (in ragione delle dimensioni o della natura dell'attività svolta, o per espressa disposizione di legge, v. art. 31 d.l. 179/2012, su start-up innovative).

Si segnalano i principali profili problematici:

a) Riguardo al debitore – consumatore. Nonostante la definizione di consumatore includa il consumatore – imprenditore, l'inclusione appare dubbia: la disciplina non riproduce obblighi e facoltà previsti per il debitore-imprenditore in generale (l'obbligo di depositare i provvedimenti presso il pubblico registro delle imprese, la possibilità di "continuare" l'attività aziendale);

b) Riguardo all'imprenditore agricolo. La legge

The work's aim is to examine the boundary of application of new over-indebtedness law, in order to identify persons, corporate bodies or associations who can obtain access to over-indebtedness procedures; taking into account the three successive releases from 2011 to late 2012.

Current legislation (l.n. 3/2012, as modified by d.l. 179/2012) provides three over-indebtedness procedures, expressly defined «competitive procedures»: two of them have general access (the first one is based on a creditors and debtor agreement, the second one is strictly oriented to compulsory winding up), the last one – with a limited access - is available only for consumer (based on a unilateral plan subjected to judicial review). It is not possible to access to any over-indebtedness procedures if the business in question is ruled by bankruptcy law (more particularly: if it is possible to access to any other «insolvency competitive procedures»).

Because of over-indebtedness law has a residual scope – excepted for farmer – it is essential to define those who are not subjected to competitive insolvency procedures: a) the «civil» debtor: individual, corporate or association who does not early out a business (including also liberal profession); and b) the over-indebted «entrepreneur» that – because of nature, or size of activity, or by express provision of law (see art. 31, d.l. 179/2012, concerning innovative start-up) – is not allowed in bankruptcy procedure.

Two principal question to remark:

a) With regard to the consumer – debtor. In spite of definition – that expressly describe a consumer exercising business – no regulation is

<p>espressamente contempla la possibilità che l'imprenditore agricolo acceda sia agli accordi sul sovraindebitamento (v. art. 7, co. 2-bis, l. 3/2012) che a quelli contemplati dalla legge fallimentare (art. 23, § 43, d.l. 98/2011): la duplice previsione genera segnali contraddittori in merito alla dibattuta possibilità di attribuire natura concorsuale agli accordi di risanamento previsti dalla legge fallimentare.</p>	<p>given for entrepreneur – consumer (the special consumer procedure does not upheld rules concerning public registration onus or business activity carrying on). b) With regard to the farmer. Farmer is expressly allowed to access to both over-indebtedness procedure (see art. 7, § 2-bis, l. n. 3/2012) and debt reconstruction agreement stated by bankruptcy code (see art. 23, § 43, d.l. 98/2011): the dual provision of law raises conflicting signals about the controversial question to qualify debt reconstruction agreement as a competitive procedure.</p>
<p>Sovraindebitamento – presupposto soggettivo - procedure concorsuali</p>	<p>Over-indebtedness – subjective scope - competitive procedures</p>

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari in merito all'opportunità delle recenti innovazioni in tema di crisi del debitore non fallibile. – 2. Metodo dell'indagine. – 3. Il debitore nel d.l. 212/2011. – 4. Il debitore nella l. n. 3/2012. – 5. Il debitore dopo il decreto correttivo 179/2012. – 6. Il debitore – imprenditore agricolo

1. – «Ogni mezzo creato per raggiungere un fine ha i suoi limiti di efficienza, tanto più quando il fine da raggiungere si prospetta in termini speciali rispetto alla norma, in funzione della quale il mezzo è stato concepito». Con queste parole Pajardi¹ introduce allo studio del diritto fallimentare. Fine è, per l'Autore, il soddisfacimento ottimale delle ragioni dei creditori, mezzo, il processo esecutivo, normale, l'iniziativa individuale proposta dal singolo sul patrimonio del debitore inadempiente. Si spiega così perché l'autorevole studioso qualifichi quella fallimentare come procedura esecutiva speciale, contrassegnata da una maggiore efficacia rispetto a quelle comuni nel perseguire il fine segnalato, poiché mezzo concepito in funzione del risultato atteso. Anche a non voler assecondare la spiccata natura processuale che l'autore assegna al fallimento, si vuole in questa sede far proprio il giudizio di inefficienza espresso in merito alle procedure esecutive individuali. Procedure che, affidate all'iniziativa ed all'impulso di un solo creditore, pur potendo - in astratto - coinvolgere anche gli altri, finiscono - di fatto - per ostacolarli, impedendone il soddisfacimento ottimale che ci si è proposti come fine². Viene allora naturale condividere il desiderio, da tempo avvertito³, di

¹ P. PAJARDI, *Manuale di diritto fallimentare*, Giuffrè, Milano 1993⁵, 10.

² Descrive bene l'egoistico scenario prospettato nelle procedure esecutive ordinarie M.FABIANI, in *Conquiste, delusioni e divagazioni nella riforma della fase prefallimentare*, Atti del Convegno Paradigma su «La riforma del fallimento e delle altre procedure concorsuali», Roma 15-16 febbraio 2006 e Milano 22-23 febbraio 2006, secondo il quale al di fuori del fallimento «è data preferenza ai creditori più abili e solerti con la pretermissione degli interessi degli altri».

prevedere soluzioni altrettanto efficienti anche per la crisi del debitore civile o dell'imprenditore non assoggettabile al fallimento, nonostante nel tempo l'opzione di differenziare le discipline abbia registrato maggiori consensi. Quanto al debitore civile, ad esempio, l'inefficienza delle procedure individuali è parsa un costo giustificabile, ritenendosi che queste - muovendo dall'inadempimento singolo e non dall'insolvenza - non avrebbero prospettato, almeno non in termini di attualità, quella «naturale solidarietà economica»⁴ tra creditori che solo l'insolvenza implica, rendendo allora opportuna la regola del concorso. Quanto all'imprenditore non fallibile, poi, s'è sostenuto che l'esclusione dalle procedure concorsuali fosse una tollerabile, quando non auspicabile, esenzione da una costosa procedura caratterizzata per la severa finalità liquidatorio-espulsiva e tradizionalmente⁵ connotata da aspetti infamanti.

Come noto, la riscrittura delle procedure concorsuali avviata nel 2005⁶ ha abrogato gli aspetti penalizzanti legati al fallimento ed introdotto istituti di carattere esdebitatorio (oltre al beneficio di cui agli artt. 142 ss. l.fall., si pensi alle soluzioni di risanamento negoziate attivabili a prescindere dal ricorrere dello stato di insolvenza). All'esito di tali modifiche, la scelta di conservare un'accessibilità limitata al solo imprenditore commerciale medio grande, – maldestramente veicolata, nei criteri di delega, dalla necessità di «*semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati*»⁷ - è parsa una poco giustificabile ed ancor meno auspicabile esclusione da una disciplina di favore. Si spiega così il disappunto manifestato dagli interpreti⁸ per il mancato accoglimento di quelle iniziative che spingevano per un ampliamento del presupposto soggettivo delle

³ A. BONSIGNORI, in *Il fallimento delle società*, in F. Galgano (diretto da), *Tratt. Dir. comm. e dir. pubbl. ec.*, vol. IX, CEDAM, Padova, 1986, 56) riferisce che in sede di redazione del codice di commercio del 1882 la proposta Zanardelli contemplasse l'opzione di estendere il fallimento ad ogni debitore insolvente, ma fu preferita l'opinione di P.S. Mancini, fedele alla codificazione napoleonica. Per ulteriori riferimenti, si veda S. FORTUNATO, sub Art. 1 – *Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, Giappichelli, Torino, 2006, vol. I, 37 ss.

⁴ La felice espressione è di S. SATTA, *Istituzioni di diritto fallimentare*, CEDAM, Padova, 1964⁶, 29.

⁵ U. SANTARELLI, voce *Fallimento (storia del)*, in *Dig .disc. priv.- Sez. comm.*, vol. V, UTET, Torino, 1990, 366.

⁶ Il decreto legge 14 maggio 2005 n. 35 ha anticipato la riforma della legge fallimentare intervenendo d'urgenza sulle disposizioni riguardanti il concordato preventivo e la revocatoria fallimentare; la relativa legge di conversione 14 maggio 2005 n. 80 ha dettato i criteri di delega della riforma organica, poi realizzata mediante il decreto legislativo 9 gennaio 2006 n. 5.

⁷ V. art. 1, co. 6°, lett. a), n. 1), l. 80/ 2005 nella lettura critica di S. FORTUNATO, sub Art. 1, cit., 40, il quale non manca di segnalare la totale incongruenza tra la condivisibile necessità di semplificare la procedura fallimentare e la scelta di restringerne l'ambito soggettivo di applicazione.

⁸ Per una critica alla timida e frastagliata tecnica di riforma della legge fallimentare, nonché per gli ampi riferimenti ai ben più articolati progetti di riforma, si rimanda ad A. JORIO, *Introduzione*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto*, cit., 11 ss.; ma anche S. FORTUNATO, *L'incerta riforma della legge fallimentare*, in *Corr. giur.* 2005, 597, nonché ID., *Rilievi sulle principali novità della riforma del fallimento*, in *Dir. fall.* 2006, I, 1025.

procedure concorsuali già dal 2002, come testimoniato dai progetti elaborati dalle commissioni parlamentari incaricate di provvedere alla riforma. Esempio è il disegno di legge delega (nelle proposte di maggioranza e di minoranza) elaborato dalla Commissione Trevisano⁹, che proponeva di estendere la procedura liquidatoria (id est: il fallimento, secondo la nomenclatura del progetto) e, soprattutto, la poi abortita procedura di composizione negoziale della crisi (qui già dedicata al sovraindebitamento) anche ai soggetti tradizionalmente esclusi dall'art. 1 l. fall. (l'imprenditore non fallibile ed il debitore civile).

Dopo un estemporaneo tentativo abbozzato dal decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 (di cui in seguito si dirà), la legge 27 gennaio 2012, n. 3, che di quei progetti può forse dirsi tardo esito, azzardando l'insolito abbinamento di cui alla rubrica *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, consegna finalmente al diritto positivo la disciplina per la risoluzione della crisi dei soggetti sinora esclusi dalle (altre) procedure concorsuali, incontrando il vivo favore, almeno per le lodevoli intenzioni, da parte della dottrina¹⁰ che per prima ha avuto occasione di occuparsi del tema. Tra le misure che erano già da mesi nell'agenda di governo, la procedura di sovraindebitamento è proposta come strumento che – passando per la giustizia civile, le cui lamentate disfunzioni peserebbero per oltre l'1% del prodotto interno lordo¹¹ – dovrebbe favorire la crescita delle imprese domestiche. Si tratta di procedura che, muovendo dal sovraindebitamento – situazione per certi versi assimilabile all'insolvenza –, assicurato, ove necessario, il diritto di voce ai creditori, assiste i debitori sovraindebitati in un percorso che vuol condurre ad esiti esdebitatori assimilabili a quelli contemplati dalla riformata legge fallimentare. Sullo sfondo l'idea che a lasciar soccombere il debitore alla crisi in cui versa, con

⁹ I testi dei progetti si possono leggere in A. Jorio e S. Fortunato (a cura di), *La riforma delle procedure concorsuali. I progetti*, Giuffrè, Milano 2004.

¹⁰ R. BATTAGLIA, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento del debitore non fallibile: alcuni profili problematici*, in *Dir. fall.* 2012, I, 423; E. BERTACCHINI, *Esigenze di armonizzazione e tendenze evolutive (o involutive?) nella composizione negoziale della crisi*, in *Nuove Leggi Civ. Comm.* 2012, 877; A. CAIAFA, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. fall.* 2012, I, 412; D. CATERINO, *Chiose minime sui concetti di "rimedio", "estraneità" e "convenienza" nella disciplina della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'imprenditore non fallibile*, in corso di pubblicazione; M. FABIANI, *Crescita economica, crisi e sovraindebitamento*, in *Corr. Giur.* 2012, 449, e ID., *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (D.l. 212/2011)*, in *Il caso.it.* 2012, n. 278, disponibile in: <http://www.ilcaso.it/opinioni/278-fabiani-02-01-12.pdf> [16 dicembre 2012]; G. LO CASCIO, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.* 2012, 1021; E. SABATELLI, *Prime osservazioni su una disciplina in itinere: la composizione sulla crisi da sovraindebitamento del consumatore*, in *Il fallimentarista* 2012, 1; D. MANENTE, *Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. «decreto crescita-bis»*, in *Dir. fall.* 2013, I, 557.

¹¹ M. FABIANI, *Crescita economica*, cit., 451.

buone probabilità acuita da quello che Caterino¹² efficacemente definisce «lo stillicidio delle aggressioni dei singoli», non si fa che danneggiare il circuito economico e, direttamente o indirettamente, compromettere proprio lo sviluppo delle imprese.

2. – Anticipata da un decreto legge sul finire del 2011¹³ e riproposta da una legge dei primi del 2012¹⁴ che quel decreto ha saccheggiato, per esser poi riscritta ad opera di un ulteriore decreto d’urgenza¹⁵, la disciplina sul sovraindebitamento, ormai alla terza riscrittura, ha per lungo tempo tardato ad assumere il carattere della definitività. Proprio in ragione delle modifiche succedutesi, l’indagine dedicata all’individuazione del relativo ambito soggettivo di applicazione della normativa procederà in senso diacronico, nella speranza che le soluzioni cui s’è approdati nella più recente versione - spesso risultanti già dalla prima, cancellate e poi reintrodotte - possano risultare meglio comprensibili poiché illuminate dalla finalità di rimediare ai difetti delle precedenti.

3. – Nel citato decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212, il presupposto soggettivo era tracciato in buona parte dall’art. 1, rubricato *Finalità e definizioni*, il quale menzionava, al comma primo, «*il debitore*», aggiungendo, al secondo, lett. a), «*il consumatore*», che della prima categoria, di genere, costituiva ipotesi speciale. Era tuttavia agevole avvedersi del carattere non esaustivo della disposizione, giacché al comma secondo dell’art. 2, *Presupposti di ammissibilità*, il legislatore preferiva specificare che dovesse trattarsi di debitore non «*assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali*».

Si delineava, così, un ambito applicativo residuale ed alternativo rispetto a quello delle «*vigenti procedure concorsuali*», di ampiezza crescente in ragione reciprocamente inversa. L’evidente necessità di definirne il confine si traduceva, tuttavia, in uno sforzo non agevole per l’interprete, i dubbi annidandosi non già con

¹² D. CATERINO, *Chiose minime*, cit., 2.

¹³ Il primo provvedimento normativo contenente la disciplina della crisi sul sovraindebitamento si è avuto mediante il decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 (c.d. decreto Severino). Mentre correvano i termini per la conversione in legge del decreto, è stato tuttavia completato il lungo iter parlamentare del disegno di legge Centaro, presentato nel 2008, che regolava la stessa materia ed è poi confluito nella già citata legge n. 3/2012. Riferisce E. SABATELLI, *Prime osservazioni*, cit., nt. 1, che si è trattato di una scelta effettuata «al fine di salvaguardare le prerogative della camera». Va da sé che la legge di conversione 17 febbraio 2012 n. 10 abbia abrogato integralmente il decreto in parte qua.

¹⁴ Si tratta della già citata legge 27 gennaio 2012 n. 3.

¹⁵ Il riferimento va al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, (c.d. decreto sviluppo bis), convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221. Con disposizione che non manca di destare sospetti di incostituzionalità, almeno circa l’opportunità di ricorrere alla potestà normativa del governo in via d’urgenza, l’art. 18 del citato decreto, prevedeva che la modifiche alla l. 3/2012 si applicassero «*ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della entrata in vigore della legge di conversione*».

riferimento alle procedure concorsuali, per così dire, tradizionali di cui all'art. 1 l. fall., espressamente accessibili dai soggetti ivi indicati, quanto piuttosto riguardo agli accordi di ristrutturazione del debito, istituto introdotto dalla riforma del 2005 all'art. 182-bis l. fall., la cui natura ed ambito applicativo sono apparsi sin da subito incerti.

Principiando dal secondo aspetto, in dottrina si è discusso se gli accordi di ristrutturazione potessero esser conclusi anche da imprenditori non assoggettabili (per natura o dimensioni) al fallimento¹⁶ o, secondo alcune soluzioni particolarmente ardite¹⁷, anche da chi non fosse imprenditore. Il dubbio, alimentato dal riformulato¹⁸ riferimento testuale all'«imprenditore in stato di crisi» senza alcuna specificazione ulteriore – mediante una correzione che solo in parte risolveva l'incertezza scaturita dall'originario riferimento al «debitore»¹⁹ – può forse dirsi ora colmato dall'espressa possibilità che gli accordi siano stipulati dall'imprenditore agricolo, ex all'art. 23, co. 43°, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizione la cui portata innovativa è, coerentemente, sembrata dubbia²⁰).

Come si anticipava, anche la natura - concorsuale o solo negoziale - degli accordi è stata fortemente dibattuta in dottrina, senza peraltro giungere ad esiti definitivi. Se numerosi²¹ consensi ha inizialmente ricevuto la tesi che assegna agli

¹⁶ La tesi maggiormente condivisa che, in linea con l'interpretazione tradizionale, limita l'applicabilità dell'istituto agli imprenditori commerciali fallibili, è sostenuta, stando alla dottrina più recente, da S. FORTUNATO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall.: vizi genetici e difetti sopravvenuti* (parere pro veritate), in corso di pubblicazione; G. FALCONE, *Gli accordi di ristrutturazione*, in A. Didone (a cura di), *Le riforme della legge fallimentare*, UTET, Milano 2009, 1967 e P. VALSENISE, sub Art. 182 bis, in M. Sandulli e V. Santoro (a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Giappichelli, Torino 2010, 2263 e; per l'estensione anche agli imprenditori non fallibili (e, dubitativamente, ai debitori tout court) si rimanda a E. MATTEI, *La transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo*, in U. Apice (a cura di), *Trattato di diritto delle procedure concorsuali*, Giappichelli, Torino 2011, 593 e F. DI MARZIO, *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, in M. Vietti, F. Marotta e F. Di Marzio (a cura di), *La riforma fallimentare. Lavori preparatori e obiettivi*, Giuffrè, Milano 2008, 175.

¹⁷ Prospetta l'accessibilità agli accordi per il «debitore civile» C. PROTO, *Accordi di ristrutturazione dei debiti e tutela dei creditori*, in M. Fabiani e A. Patti (a cura di), *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare*, IPSOA, Milano 2006, 295.

¹⁸ La riscrittura della norma si è avuta in sede di correzione e integrazione della riforma, mediante il d.lgs. 12 settembre 2007 n. 169.

¹⁹ Come anticipato, l'introduzione nella legge fallimentare degli accordi di ristrutturazione è avvenuta mediante il citato d.l. 35/2005; in questa prima versione la norma faceva indistintamente riferimento al «debitore».

²⁰ Il dubbio è posto da E. SABATELLI, *Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.* 2012, 72, che prospetta profili di illegittimità costituzionale ex art. 3. Cost. anche nel caso in cui si ritenga di dover assegnare alla norma carattere di interpretazione autentica.

²¹ Fra i tanti, S. AMBROSINI, *Accordi di ristrutturazione dei debiti*, in A. Jorio (diretto da), *Il nuovo diritto fallimentare*, Zanichelli, Bologna 2007, 2547; M. FABIANI, *L'ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordatarie*, in *Dir. fall.* 2010, 900; D. BENINCASA, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.*, in A. Cajafa, *Le procedure concorsuali*, CEDAM, Padova 2011, 1410;.

accordi natura negoziale, nel tempo si è registrata una progressiva adesione²² all'avversa tesi che assegna agli accordi natura concorsuale attribuendo rilievo dirimente al provvedimento giudiziale di omologa nonché ai principali effetti che ne derivano (inibitoria delle azioni esecutive individuali ex art. 182-bis, co. 3° e 5°, l. fall., esenzione da revocatoria ex art. 67, co. 3°, lett. e), l. fall. e prededucibilità, ex art. 182 quater l. fall.), ma, sul punto, si avrà cura di tornare oltre. Per ora può dirsi che al debitore sovraindebitato è dedicata, sin da questo primo intervento, la procedura di composizione della crisi (d'ora in avanti PCC), sinteticamente riassumibile in un iter in cui il debitore è assistito da organismi qualificati (OCC) nella redazione e successiva esecuzione di una proposta di accordo che il tribunale provvede a comunicare ai creditori e, ricevutone il consenso, omologare. Debitore, quindi, che solo impropriamente può definirsi «civile»²³, ben potendo darsi l'ipotesi di un sovraindebitato debitore imprenditore: ché, a voler restare alle prime, l'esclusione dalle procedure concorsuali riguarda tanto il debitore che non esercita attività d'impresa, propriamente definibile civile, quanto il debitore imprenditore, di forma individuale o collettiva, non fallibile in ragione della natura – non commerciale – o delle dimensioni – inferiori alle soglie di cui all'1, co. 2°, l. fall. – dell'attività esercitata. E si tratta, peraltro, di figura alla quale il legislatore assegna specifico rilievo normativo: in questo senso, si veda l'art. 4 del decreto che prevede, tra i documenti da porre a corredo della proposta di accordo, oltre alle «dichiarazioni dei redditi» (comma 2°) ed all'«elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento [del debitore] e della sua famiglia» chiaramente dedicate al debitore persona fisica, che il «debitore che svolge attività d'impresa» osservi l'obbligo di presentare le scritture contabili o altri documenti equivalenti; a seguire, gli artt. 5, co. 2° e 7, co. 2° del decreto dispongono che la proposta di

²² E. FRASCAROLI SANTI, *Crisi dell'impresa e soluzioni stragiudiziali*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, CEDAM, Padova 2005, vol. XXXVII, passim; ID., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis legge fallim.) e gli effetti per coobbligati e fideiussori del debitore*, in *Dir. fall.* 2005, I, 849; ID., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un nuovo procedimento concorsuale*, Padova 2009, passim; *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, un procedimento concorsuale da inserire nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) N. 1346/2000: lo richiede la commissione europea*, in *Dir. fall.* 2013, I, 348; A. PEZZANO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.: una occasione da non perdere*, in *Dir. fall.* 2006, II, 683; P. VALENSISE, sub Art. 182-bis l. fall., cit., passim; A. CASTIELLO D'ANTONIO, *Riflessi disciplinari degli accordi di ristrutturazione e piani attestati*, in *Dir. fall.* 2008, I, 607; S. FORTUNATO, *Gli accordi di ristrutturazione*, cit., 9; G. TERRANOVA, *I nuovi accordi di ristrutturazione: il problema della sottocapitalizzazione dell'impresa*, in *Dir. fall.* 2012, I, 4; F. ABATE, *La spinta degli accordi di ristrutturazione verso la concorsualità*, in *Fall.* 2013, 1173 ss.

²³ Nonostante l'espressione debitore civile sia stata accolta in una accezione certo atecnica per indicare l'intero novero dei soggetti beneficiari della PCC da una certa parte della dottrina (M. FABIANI, *Crescita economica*, cit., 453 e ID., *La gestione*, cit., 6) si vuole qui adoperare quella fatta propria da altra dottrina che la mancanza di appropriatezza segnala (E. SABATELLI, *Prime osservazioni*, cit., 6) e non condivide (D. CATERINO, *Chiose minime*, cit., 3).

accordo, il decreto di fissazione dell'udienza nonché l'accordo omologato siano resi noti dal giudice non già, come di regola avviene, scegliendo forma «*idonea*», bensì, mediante pubblicazione in apposita sezione del registro dell'impresa; ed è anche pensando al debitore imprenditore che si spiega (art. 7, co. 5° del decreto) la previsione per cui il sopravvenire di una sentenza di fallimento produca l'effetto di risolvere l'accordo.

E' così possibile tracciare, sin da questo primo intervento normativo, l'area dei soggetti ammessi a beneficiarne. In primo luogo vanno indicati i debitori, come anticipato, propriamente definibili civili: si tratta delle persone fisiche non svolgenti attività d'impresa nonché degli enti, ad eccezione di quelli pubblici sottoposti come noto a discipline speciali, parimenti estranei all'area dell'esercizio dell'impresa²⁴. In questa area andrebbero, inoltre, inclusi coloro che esercitano in forma individuale o collettiva una professione liberale. E così anche quei soggetti che, pur legati all'attività d'impresa perché, ad esempio, soci, non ne assumono la titolarità. La precisazione, certo ovvia, torna forse utile se si considera che ai soci illimitatamente responsabili delle società di cui ai capi III, IV e VI del titolo V, libro V, del codice civile potrebbe trovare applicazione la disposizione su riferita che contempla l'ipotesi del sopravvenire del fallimento (da intendere come fallimento in estensione ex art. 147 l. fall.)²⁵.

Un'altra area può poi tracciarsi, come anticipato, ad includere i debitori imprenditori, ai quali, peraltro, l'art. 7, comma 5° del decreto sarebbe direttamente applicabile nel caso in cui il rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, co. 2, l. fall., risultante all'avvio della procedura fallimentare, venisse meno nel corso della stessa, per una crescita effettiva dell'impresa o, com'è più plausibile, in caso di accoglimento del mezzo di gravame proposto, ex art. 22 l. fall., avverso il provvedimento che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento. Si ritiene²⁶ infine che anche le imprese espressamente dichiarate non fallibili in forza di specifiche disposizioni di esonero debbano essere incluse in questa sotto-categoria di debitore: il riferimento va alle start-up innovative dichiarate non fallibili ai sensi dell'art. 31 del già citato d.l. 179/2012.

Trasversale alle due categorie sinora tracciate, in questa prima versione, è introdotta la figura del consumatore sovraindebitato (art. 1, lett. *b*), d.l. 212/2010),

²⁴ G. A. RESCIO, in Aa. Vv., *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Giuffrè, Milano 2013, 88, indica gli enti non commerciali, le associazioni e le fondazioni non esercenti attività d'impresa; tuttavia l'inclusione appare dubbia, o quanto meno non ben presente al legislatore, se si tiene conto delle intenzioni dichiarate nei lavori preparatori nonché delle molte disposizioni normative calibrate sul debitore persona fisica, tanto nella dimensione individuale e che in quella familiare.

²⁵ G. A. RESCIO, in Aa. Vv., *Diritto fallimentare*, cit., 88, aggiunge i soci assoggettabili a fallimento ex art. 147 l.fall. «che non avrebbero potuto beneficiare per debiti propri degli effetti della procedura di concordato preventivo (ex art. 184 l. fall.) diversamente che nel concordato fallimentare (ex art. 154 l. fall.)»

²⁶ G. A. RESCIO, in Aa. Vv., *Diritto fallimentare*, cit., 88.

così qualificandosi il debitore che, consumatore secondo la disciplina di settore, versi in una situazione di sovraindebitamento dipesa da obbligazioni per tale ragione contratte. E si tratterà della persona fisica, che, ex art. 3, comma 1°, lett. a), d.lgs. 206/2005 «*agisca [e, per quanto qui rileva, contragga obbligazioni] per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta*». Anche la figura del debitore consumatore - poi obliterata nell'originaria versione della legge n. 3/2012, ma successivamente reintrodotta - assume nel decreto uno specifico rilievo normativo giacché destinataria di una disciplina di favore: in caso di accordo presentato dal consumatore si prevede che sia sufficiente ai fini dell'omologa (art. 6, co. 2°) una percentuale di consensi meno elevata di quella ordinariamente richiesta (il 50% dei crediti, in luogo del 70%), inoltre, le indennità degli OCC o dei professionisti che hanno affiancato il debitore nella redazione del piano sono dimezzate poiché prestate in favore di un debitore consumatore (artt. 10, co. 3° e 11°).

4. – Sorpassando nei tempi e, soprattutto, nelle forme il naturale percorso del decreto d'urgenza, la l. 3 gennaio 2012 n. 3, di cui s'è detto, introduce in sedici articoli - che in buona parte riprendono il contenuto degli undici previsti dal decreto - la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. L'intervento si traduce, per quanto qui rileva, in modifiche talvolta significative, talaltra solo apparenti. Nel primo senso va letta la soppressione della figura del debitore consumatore e delle disposizioni di favore a lui dedicate. Nel secondo senso, la riscrittura dell'art. 6, co. 1° (pendant dell'art. 1 d.l.) che, ora proponendosi il limitato compito di dichiarare le *Finalità* (e non anche le *Definizioni*) della procedura, riferisce l'assoggettabilità non già al debitore, ma alle «*situazioni di sovraindebitamento*». L'insolita formulazione, significativamente disallineata rispetto a quella dell'art. 1 l. fall., che propriamente dedica le procedure concorsuali all'imprenditore, non già allo stato di insolvenza in cui questi venga a trovarsi (poi definito all'art. 5 l. fall.), come anticipato, non conduce a significativi risultati ermeneutici. Tanto che sulla stessa, più avanti, il legislatore ritorna, con disinvoltura, correggendola e, all'art. 7, co. 2° (pendant dell'art. 2 d.l.), definendo i *Presupposti di ammissibilità*, conferma che la proposta è ammissibile quando – non la situazione, ma - «*il debitore [...] a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*».

Soppresso il riferimento al consumatore, restano le previsioni già presenti nel d.l. che assegnano rilievo normativo al debitore imprenditore. E, così, nella nuova numerazione, l'art. 9, co. 3° ribadisce l'obbligo di deposito delle scritture contabili; gli artt. 10, co. 2° e 12, co. 2° confermano l'obbligo di pubblicità nel registro delle imprese dei decreti giudiziali di fissazione dell'udienza e di omologa dell'accordo, accompagnati, rispettivamente, dalla proposta e dall'accordo stesso; in ultimo l'art.

12, co. 5° replica il già disposto effetto risolutivo ex lege che la dichiarazione di fallimento produce sull'accordo.

Nonostante i primi commenti si siano pressoché unanimemente orientati a negarla²⁷, una qualche forma di concorsualità può già leggersi in queste prime versioni, del dicembre 2011 e del gennaio 2012, della disciplina sul sovraindebitamento: disciplina che, prima della virata concordataria di cui si dirà al prossimo paragrafo, molto somiglia a quella degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall. Sul piano economico, la natura concorsuale si manifesta nella predisposizione di uno strumento che, seppur in un'ottica di second best, consente di tracciare «ad un livello il più elevato possibile l'isoquanta di soddisfazione complessiva del ceto creditorio»²⁸, eventualmente disobbedendo alla regola di par condicio, ma realizzando al meglio quella naturale solidarietà di interessi tra creditori che, come in principio accennato, caratterizza le procedure concorsuali tradizionali. Sul piano più propriamente giuridico, poi, si può osservare una concorsualità che seppur in forma - si consenta l'espressione - debole emerge sia nella dimensione sostanziale che in quella processuale. Quanto alla prima, a tacere della naturale vocazione ad includere tutti i creditori e *tutti* i beni del debitore, che certo l'accordo presenta (artt. a, co. 2° d.l. e 9, co. 2° l.) si vuole in questa sede soffermare l'attenzione su ulteriori aspetti. Sebbene sia omologabile sulla base del consenso espresso da una maggioranza qualificata dei creditori, l'accordo – pur inidoneo a vincolare, nel contenuto, i dissenzienti (effetto che, invece, sarà prodotto a seguito della modifica del dicembre 2012, su cui v. § seg.) - è deputato a contemplare l'interesse della totalità dei creditori, verso i quali, se omologato, produce significativi effetti. In questo senso, si vedano gli artt. 2, co. 1°, d.l. e 7, co. 1°, l., i quali richiedono che l'accordo assicuri il regolare pagamento dei creditori «*estranei*»²⁹, nonché l'«*integrale*» pagamento di quelli privilegiati che abbiano anche parzialmente rinunciato alla prelazione. Ma si vedano altresì gli artt. 3, co. 4°, d.l. e 8, co. 4°, l., i quali ammettono, a certe condizioni, una moratoria fino ad un anno per il pagamento degli estranei (ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili). Da ultimo, si noti che l'art. 7, co. 4°, d.l. dispone la cessazione degli effetti dell'omologa, «*in caso di mancato pagamento dei creditori estranei*» (sostituiti, all'art. 11, co. 5° l., dalla specifica indicazione delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie). In sede processuale, da ultimo, gli artt. 5, co. 3° e 4°, d.l. e 10, co. 3° e 4°, l., dispongono

²⁷ Parlano di a-concorsualità M. FABIANI, *Crescita economica*, cit., 456 e ID., *La gestione*, cit., 7, che, in ogni caso, non attribuisce valore dirimente alla derogabilità della regola di par condicio creditorum, atteso che anche nel corso di altre procedure di indubbia natura concorsuale la regola può subire eccezioni; ma anche G. LO CASCIO, *Composizione della crisi*, cit., passim, nonché E. BERTACCHINI, *Esigenze di armonizzazione*, cit., 939 (che propone anche la nozione di concorsualità attenuata).

²⁸ D. CATERINO, *Chiose minime*, cit., 3.

²⁹ Sulla cui disagiata identificazione si veda D. CATERINO, *Chiose minime*, cit., 3.

l'inibitoria di ogni azione individuale (anche con finalità cautelare) avviata o proseguita da tutti i creditori anteriori (ad eccezione di quelli titolari di crediti impignorabili) per un periodo che non può durare oltre centoventi giorni dal decreto di fissazione dell'udienza; per lo stesso periodo, si prevede la sospensione delle prescrizioni e l'inoperatività delle decadenze. La medesima efficacia inibitoria deriva, ex artt. 7, co. 3° d.l. e 12, co. 3°, l., dall'omologazione dell'accordo, per un periodo non superiore ad un anno.

5. – L'art. 18 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, recante *Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese*, pur proponendosi il modesto compito di apportare «*modificazioni*» alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, vi interviene in senso sostanziale e, nonostante il ricorso alla tecnica dell'interpolazione, rimodula i profili dell'istituto al punto che, in esito alla riforma, gli stessi risultano solo somiglianti, ma significativamente dissimili, da quelli di cui alla versione originaria.

La portata innovativa del provvedimento, già *ictu oculi* riscontrabile dalla risistemazione della disciplina in tre distinte sezioni (I - *Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*; II - *Liquidazione del patrimonio*; III - *Disposizioni comuni*), si manifesta appieno nell'introduzione di due procedimenti, quello concernente il piano del consumatore e quello relativo alla liquidazione del patrimonio, che si affiancano a quello originariamente previsto, ora significativamente modificato, riguardante l'accordo di composizione della crisi.

Quanto al nostro specifico ambito di interesse, salvo quanto si dirà in chiusura, solo poche modifiche riguardano il debitore imprenditore. Questi, la cui natura assume rilievo normativo nelle disposizioni, qui confermate, riguardanti il deposito delle scritture contabili (art. 9, co. 2°), la pubblicazione nel registro delle imprese (artt. 10, co. 2°, lett. *a*) e 12, co. 2°) nonché il possibile sopravvenire del fallimento (art. 12, co. 5°), è ora ammesso a presentare, come già in via interpretativa s'era suggerito, un accordo che preveda la continuazione dell'attività d'impresa (art. 8, co. 4°, su cui v. *infra*).

Maggiore interesse riveste, invece, la riproposta figura del debitore consumatore, qui (artt. 6, co. 1° e 2° lett. *b*) meglio definita in senso funzionale come «*debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*». Confermata nella portata trasversale a quella del debitore civile e del debitore imprenditore, si tratta di figura alla quale il legislatore dedica - nella sezione prima - un apposito paragrafo - il terzo - dedicato al *Piano del consumatore*, la cui omologazione (art. 12-bis), bypassando il consenso dei creditori, legittimati solo a proporre contestazioni (al co. 4°), è tutta affidata al giudice (al co. 3°) all'esito di un giudizio che si appunta non solo, al solito, sulla fattibilità del piano, ma anche sulla

«meritevolezza» del proponente³⁰ documentata dagli allegati che, in questa speciale ipotesi, devono essere prodotti (art. 9, co. 3°-bis).

La sensazione è che nonostante il legislatore abbia mostrato, almeno restando alla definizione, di contemplare l'eventualità che possa trattarsi di un consumatore imprenditore, l'eventualità sia stata in altre disposizioni disattesa. In questo senso, non pare ben comprensibile il significato dell'art. 7, co. 2°-bis, dedicato all'imprenditore agricolo, ove non si fa alcun cenno alla possibilità di presentare, oltre alla proposta di accordo, ivi espressamente contemplata, anche quella di piano del consumatore, del tutto obliterata³¹. Nella stessa direzione si segnalano l'ingiustificato mancato richiamo, nella disciplina specificamente dedicata (§ 3) all'omologazione ed esecuzione del piano del consumatore, all'opportunità di disporre la pubblicazione nel registro delle imprese, alla possibilità di prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa, oltreché agli effetti derivanti della possibile sopravvenienza del fallimento.

Ma il profilo di maggiore interesse dell'intervento di riforma va, come anticipato, rinvenuto nella stigmatizzata natura concorsuale impressa alle innovate PCC (ora al plurale).

Sorvolando sull'ampiezza del potere riconosciuto al giudice nell'ambito della procedura dedicata al consumatore, nonché sull'introduzione ex novo di una procedura di liquidazione con possibile esito esdebitatorio, si vuole qui soffermare l'attenzione sull'insieme degli interventi che hanno ridisegnato l'accordo imprimendovi quella che è stata felicemente definita una «virata in direzione della natura concordataria»³² e che si vuol qui succintamente richiamare:

- l'espunzione della previgente, e, come ricordato, criticabile, distinzione tra creditori aderenti ed estranei. L'art. 12, co. 3°, all'effetto, prevede che «*l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori*»; l'interesse degli stessi, prima tutelabile esclusivamente tramite il consenso, è ora affidato a due regole: per alcuni³³ è dichiarato intangibile ex lege, per altri³⁴, è rimesso alla valutazione giudiziale espressa in sede di omologa;

³⁰ Per l'individuazione dei criteri alla stregua dei quali il giudizio di meritevolezza dev'è esser formulato, e dell'opportunità degli stessi, si rimanda a E. SABATELLI, *Il precario ingresso*, cit., 74.

³¹ L'osservazione è suggerita da E. SABATELLI, *Il precario ingresso*, cit., 75.

³² D.CATERINO, *Chiose minime*, cit., 2.

³³ Si tratta dei crediti impignorabili e di alcuni crediti tributari (quelli costituenti risorse proprie dell'Unione europea, quelli riguardanti l'imposta sul valore aggiunto, nonché, tutte le ritenute operate e non versate) che figurano al comma primo dell'art. 7 tra i contenuti necessari ai fini dell'ammissibilità della proposta di accordo e di quella contenente il piano del consumatore. La norma che, con riferimento ai primi, richiede che sia assicurato il «*regolare pagamento*» e, con riguardo ai secondi, ammette esclusivamente una dilazione, va integrata da quella di cui all'art. 12, co. 2°, ove, ai fini omologatori si richiede che il piano sia idoneo ad assicurare il «*pagamento integrale*» dei crediti impignorabili nonché di quelli tributari.

³⁴ E' questo il caso di quei creditori - dissenzienti o esclusi - che contestino la convenienza dell'accordo ex art. 12, co. 2°: con un meccanismo che molto ricorda il cram down concordatario,

- l'introduzione della possibilità di redigere un accordo che contempli la prosecuzione dell'attività d'impresa (art. 8, co. 4°), eccezionalmente estendendo - anche nei confronti di quelli lato sensu privilegiati - la moratoria di pagamento altrimenti consentita al solo consumatore;
- la previsione dell'effetto sospensivo sul decorso degli interessi legali e convenzionali derivante dall'atto di deposito della proposta (nei limiti di cui all'art. 9, co. 3°-quater);
- il ricorso al meccanismo del silenzio-assenso (art. 11, co.1°) quale modalità di raccolta del consenso dei creditori, la cui percentuale è ora ridotta al 60% dei crediti;
- l'introduzione del potere di autorizzazione giudiziale, a pena di inefficacia, per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 10, co. 3-bis) nel periodo decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 10, co. 1° a quella di omologazione;
- la previsione di una specifica causa di esenzione da revocatoria ex art. 67, l.fall., in caso di successivo fallimento (ex art. 12, ult. co.), per «*gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato*».

6. – Come sinora si sarà notato, definendo il debitore imprenditore, si è volutamente tenuto in ombra il debitore - imprenditore agricolo. Quella che, a tutta prima, potrebbe apparire di agevole soluzione, si mostra, ad una più attenta analisi, questione affatto scivolosa, sulla quale lo stesso legislatore sembra esser, nei successivi interventi, più volte ritornato.

Il debitore imprenditore che può beneficiare della PCC era, nella versione del 2011, colui che, per la natura o le dimensioni dell'attività svolta, non fosse assoggettabile alle «*vigenti procedure concorsuali*»: così che, come anticipato, l'identificazione del primo dovesse necessariamente passare attraverso l'individuazione, ex ante, delle seconde. E si trattava di soggetto la cui definizione, soprattutto con riferimento all'imprenditore agricolo, era destinata a variare in ragione della natura concorsuale o meno attribuita agli accordi ex art. 182-bis l. fall.: per escluderla nel primo caso, ammetterla nel secondo.

Nel pregevole intento di fugare l'accennato dubbio, la legge n. 3/2012, precisando che la PCC è accessibile per i soggetti esclusi – non più, in generale, dalle procedure concorsuali tout court, bensì, in particolare - dalle procedure previste «*dall'art. 1 del decreto 16 marzo 1942, n. 267*», risolveva la questione,

l'omologazione può aversi, nonostante la contestazione, se il giudice ritiene che l'accordo assicuri una misura di soddisfacimento «*non inferiore all'alternativa liquidatoria*». Ed è anche il caso dei creditori privilegiati lato sensu, il cui interesse passa, ancora una volta, dal giudizio espresso dal tribunale con l'omologazione, anche se questa volta occorre che l'OCC attesti che la misura di soddisfacimento prevista nell'accordo «*non [è] inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione*».

indirettamente ammettendo alla PCC l'imprenditore agricolo, senza dubbio escluso dal fallimento e dal concordato preventivo, che l'art. 1 l. fall. espressamente richiama.

Ma il legislatore non si è fermato. In un ulteriore sforzo di chiarezza, nell'ultimo intervento, si dispone (al comma 2-bis dell'art. 7, l. 3/2012, introdotto dal d.l. 179/2012) che «*l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*». La norma tuttavia, perseguendo un pur lodevole fine, genera un fatale intoppo: risolvendo con la mano destra un dubbio ermeneutico immediato, ne dischiude altro, con la sinistra, dal ben più rilevante impatto sistematico. Come ricordato, è mediante lo stesso ultimo intervento di riforma [art. 6, co. 1° e 7, co. 2°, lett. a)] che si è espressamente attribuita natura concorsuale agli accordi sul sovraindebitamento: precisazione che presta, all'effetto, argomento in merito alla natura degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l. fall., come anticipato, ai primi somiglianti, ma già accessibili dall'imprenditore agricolo. Viene spontaneo chiedersi se il legislatore non abbia detto più di quanto intendesse.

All'interprete, la duplice lettura. E' possibile ritenere che la natura concorsuale - già propria degli accordi di PCC e, secondo la dottrina richiamata, di quelli di risanamento ex art. 182-bis l.fall. - sia stata nel dicembre 2012 solo esplicitata, con un intervento che allora avrebbe mero valore di interpretazione autentica. In questo caso, all'art. 2-bis l. n. 3/2012, dedicato all'imprenditore agricolo, andrebbe attribuita portata precettiva, chè la disposizione introdurrebbe, con carattere innovativo, un effetto che, altrimenti, in via interpretativa si sarebbe a rigore negato.

E' tuttavia possibile ritenere che il legislatore abbia approfittato della riforma del dicembre 2012 per definire una volta per tutte e con portata sistematica il carattere della concorsualità. Carattere che, nel caso degli accordi sul sovraindebitamento, in tale occasione fortemente rimodulati in chiave concordataria, proprio dalla modifica trarrebbe ragion d'essere. E si tratterebbe, così, di una natura strettamente legata alle significative modifiche intervenute negli accordi di PCC, e, per tale ragione, non estensibile agli accordi disciplinati in materia fallimentare, la cui natura, quindi *negoziale*, sarebbe indirettamente affermata. Se si condividesse quest'ultima lettura, la disposizione concernente l'imprenditore agricolo, forse pleonastica, si limiterebbe allora a riprodurre un effetto già conseguibile in via interpretativa.

Astenendoci da un'espressa presa di posizione, in questa sede non consentita, si vuol solo segnalare che i modi e le formule impiegati dal legislatore intervenuto in materia di sovraindebitamento, da più parti criticati per il carente tecnicismo, già soli inviterebbero a non caricare di eccessivo peso le possibili ricadute sistematiche dell'intervento normativo, ancora in attesa di un maturo vaglio giurisprudenziale.